



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 2394

DEL 09/09/2020

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2020

SETTORE: PATRIMONIO E ERP

OGGETTO:

EMERGENZA COVID 19. RIAVVIO ATTIVITA' LAVORATIVE IN PRESENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da **Squillaci Fedora**

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

- - l'art.87 del DL. n. 18 del 17.03.2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020, n.27;
- - la D.D. n.493/2020;
- - l'ordine di servizio prot. 62987/2020 "Disposizione Organizzativa Lavoro Agile. D.L.18/2020" e ss.ii. e pp.;
- - la circolare n.2 del 1° aprile 2020 esplicativa delle misure recate dal DL 18/2020 e la successiva direttiva n.3 del 04.05.2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione;
- - l'art. 90 del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020, convertito con modifiche dalla legge 77 del 17.07.2020;
- - l'art. 263 del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 convertito con modifiche dalla legge 77 del 17.07.2020;
- - art. 39, comma1, DL 18/20 convertito con L.27/2020, DL 83 del 30.07.2020.

Premesso che

- l'art.87 del DL. n. 18 del 17.03.2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020, n.27, prevede che *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno

epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l' indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

- con D.D. n. 493/2020, si è stabilito che "tutte le attività siano svolte dai dipendenti del Settore "Patrimonio ed ERP" in forma agile, secondo le modalità stabilite nel "Regolamento per l'adozione del Lavoro Agile Emergenza COVID-19" come in premessa approvato, su cinque giorni settimanali, al fine di minimizzare il rischio di diffusione e contagio del virus COVID-19, almeno sino al termine del 3 aprile 2020, salvo proroghe;
- la disposizione di servizio prot. 62987/2020 con la quale è stata disciplinata l'attività lavorativa in modalità agile; "Disposizione Organizzativa Lavoro Agile. D.L.18/2020" e ss.ii. e pp. .

Richiamata

- la circolare n.2 del 1° aprile 2020 esplicativa delle misure recate dal DL 18/2020 e la successiva direttiva n.3 del 04.05.2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione;

Visto

- l'art.263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd Decreto "Rilancio", convertito dalla L.77 del 17.07.2020:

*“Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivita' produttive e commerciali. A tal fine, **fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attivita' che possono essere svolte in tale modalita'.** In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.*

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza.

L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata ai fini della performance.

4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, e' consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali”.

Ritenuto, alla luce del predetto articolo 263, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 17.07.2020, contenente “Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile”, di dover riorganizzare le attività lavorative svolte all'interno del Settore Patrimonio ed ERP, nelle sue diverse articolazioni, al fine di temperare l'esigenza del piano riavvio delle attività del Settore e dell'erogazione dei servizi di competenza, con la necessità di fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica.

Dato Atto che per effetto dell'art. 263 del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 convertito con modifiche dalla legge 77 del 17.07.2020, alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto

Rilevato che

1. la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti;
2. la legge di conversione ha, altresì, determinato il superamento dell'istituto dell'esenzione dal servizio;
3. fino al 31 dicembre 2020, rimane fermo il principio dell'ordinarietà del lavoro agile;
4. nel contempo è necessario riorganizzare le attività lavorative da rendere in presenza per venire incontro alle esigenze di un migliore funzionamento dei servizi.

Rilevato, altresì, che

1. è in atto un'attività straordinaria del Settore Patrimonio ed ERP, finalizzata al riordino amministrativo delle attività lavorative del Settore;
2. la stessa presuppone un'istruttoria complessa di riesame/ricostruzione del fascicolo di riferimento del bene immobile con una verifica sulle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, sino alla richiesta di eventuali accertamenti di Polizia Municipale;
3. l'anzidetta attività coinvolge diverse attività lavorative ed una conseguente collaborazione del personale preposto.

Rilevato, infine, che le attività lavorative svolte all'interno del Patrimonio ed ERP, nelle sue diverse articolazioni dei servizi e degli uffici, mal si conciliano con una proficua resa delle stesse in modalità di lavoro agile con le modalità semplificate di cui all'art.87 DL.18/2020, comma 1, lett. b), anche a causa della carenza di adeguate risorse e strumentali di cui soffre il Settore

DETERMINA

Determina

Di dare atto che

- l'art. 263 del DL rilancio, convertito con modifiche dalla legge n.77 del 17 luglio 2020, consente di ampliare il novero dei servizi da rendere in presenza adeguandolo alle esigenze della progressiva riapertura degli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese al fine di assicurare più celeri servizi attraverso attività lavorative svolte in presenza, ferma restando la garanzia della tutela e sicurezza dei lavoratori;
- la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti, in ragione della gestione dell'emergenza;
- a tal fine, fino al 31 dicembre 2020, le P.A. in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, debbono applicare il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;
- alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.
- la legge di conversione ha determinato il superamento dell'istituto dell'esenzione dal servizio previsto dall'art.87, comma 1, lett a) del DL 18/2020, sicchè la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è limitata esclusivamente ad assicurare le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza.

Di dare atto, altresì, di aver valutato, conformemente a quanto prescritto dalla citata normativa, per le motivazioni anzidette, che le attività lavorative svolte all'interno del Settore Patrimonio ed Erp, nelle sue diverse articolazioni dei servizi e degli uffici, non possono continuare ad essere rese proficuamente in modalità di lavoro agile con le modalità semplificate di cui all'art.87 DL.18/2020, comma 1, lett. b), dal personale con un parziale rientro in presenza del personale impiegato nelle suddette attività, non potendo detta modalità, soprattutto per per la carenza di risorse strumentali ed umane, garantire l'esigenza del graduale riavvio delle attività del Settore e dell'erogazione dei servizi di competenza.

Di disporre che

- le attività lavorative del personale assegnato al Settore Patrimonio ed Erp siano rese in presenza a partire dal 14.09.2020 e fino al 31.12.2020, salve diverse disposizioni legislative;
- le attività lavorative dovranno essere svolte con l'osservanza delle prescrizioni previste oltre che dalla vigente normativa anche dalle prescrizioni regolamentari, tempo per tempo, adottate dall'Amministrazione comunale per prevenire e contrastare il diffondersi del coronavirus.

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line;

Di trasmettere il presente atto per quanto di competenza, a tutti i dipendenti della Macroarea "Patrimonio ed ERP", al Settore Affari Generali, nonché, al Servizio Rete Civica per la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione House Organ.

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
